

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

C 99



Edizione  
in lingua italiana

### Comunicazioni ed informazioni

52° anno  
30 aprile 2009

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

#### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione

2009/C 99/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5478 — IPIC Fund/Oaktree Funds/Chesapeake) <sup>(1)</sup> .....	1
--------------	--	---

---

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione

2009/C 99/02	Tassi di cambio dell'euro .....	2
--------------	---------------------------------	---

2009/C 99/03	Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1.5.2009 <i>Publicato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)</i> .....	3
--------------	---	---

IT

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 99/04	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli <sup>(1)</sup> ( <i>Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva</i> )	4
2009/C 99/05	Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) N. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16, GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9, GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10, GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13, GU C 3 dell'8.1.2009, pag.10, GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10, GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20) .....	7

## V Avvisi

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

**Consiglio e Commissione**


2009/C 99/06	Consiglio dell'unione europea e commissione europea concorso generale — Bando di concorso — Rif. CONS-COMM/AD/433 — Capo unità (AD 12) nel settore della traduzione con l'irlandese come lingua principale .....	8
--------------	--	---

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

**Corte EFTA**

2009/C 99/07	Sentenza della Corte, del 29 ottobre 2008, nella causa E-2/08 Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda ( <i>Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — direttiva 2004/26/CE relativa ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali</i> ) .....	9
2009/C 99/08	Ricorso proposto il 1° aprile 2009 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein — (Causa E-3/09) .....	10



(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI  
DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.5478 — IPIC Fund/Oaktree Funds/Chesapeake)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 99/01)

Il 1 aprile 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
  - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32009M5478. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI  
DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

29 aprile 2009

(2009/C 99/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3266	AUD	dollari australiani	1,8434
JPY	yen giapponesi	128,53	CAD	dollari canadesi	1,5942
DKK	corone danesi	7,4483	HKD	dollari di Hong Kong	10,2816
GBP	sterline inglesi	0,89875	NZD	dollari neozelandesi	2,3233
SEK	corone svedesi	10,7597	SGD	dollari di Singapore	1,9708
CHF	franchi svizzeri	1,5064	KRW	won sudcoreani	1 771,85
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,3115
NOK	corone norvegesi	8,7320	CNY	renminbi Yuan cinese	9,0547
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4225
CZK	corone ceche	26,690	IDR	rupia indonesiana	14 333,91
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,7592
HUF	fiorini ungheresi	289,20	PHP	peso filippino	64,713
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	43,9300
LVL	lats lettoni	0,7092	THB	baht thailandese	46,915
PLN	zloty polacchi	4,4140	BRL	real brasiliano	2,8973
RON	leu rumeni	4,1883	MXN	peso messicano	18,1459
TRY	lire turche	2,1182	INR	rupia indiana	66,3760

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1.5.2009**

*Publicato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)*

(2009/C 99/03)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

Dal	Al	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
1.5.2009	...	2,22	2,22	7,63	2,22	2,96	2,22	4,57	7,34	2,22	2,22	2,22	2,22	10,01	2,22	2,22	9,53	2,22	13,20	2,22	2,22	5,62	2,22	17,29	1,81	2,22	2,74	2,84
1.4.2009	30.4.2009	2,74	2,74	7,63	2,74	2,96	2,74	4,57	7,34	2,74	2,74	2,74	2,74	10,01	2,74	2,74	9,53	2,74	13,20	2,74	2,74	5,62	2,74	17,29	2,30	2,74	2,74	2,84
1.3.2009	31.3.2009	3,47	3,47	7,63	3,47	3,74	3,47	6,00	7,34	3,47	3,47	3,47	3,47	10,01	3,47	3,47	9,53	3,47	13,20	3,47	3,47	6,78	3,47	17,29	3,31	3,47	3,47	3,58
1.2.2009	28.2.2009	4,99	4,99	7,63	4,99	4,53	4,99	6,00	7,34	4,99	4,99	4,99	4,99	10,01	4,99	4,99	7,81	4,99	13,20	4,99	4,99	6,78	4,99	17,29	4,31	4,99	4,99	4,81
1.1.2009	31.1.2009	4,99	4,99	7,63	4,99	4,53	4,99	6,00	7,34	4,99	4,99	4,99	4,99	10,01	4,99	4,99	7,81	4,99	11,05	4,99	4,99	6,78	4,99	17,29	5,18	4,99	4,99	5,70
1.12.2008	31.12.2008	5,36	5,36	6,70	5,36	4,20	5,36	5,55	6,43	5,36	5,36	5,36	5,36	8,58	5,36	5,36	7,10	5,36	9,44	5,36	5,36	6,42	5,36	15,87	5,49	5,36	5,00	5,66
1.11.2008	30.11.2008	5,36	5,36	6,70	5,36	4,20	5,36	5,55	6,43	5,36	5,36	5,36	5,36	8,58	5,36	5,36	6,10	5,36	9,44	5,36	5,36	6,42	5,36	11,02	5,49	5,36	5,00	5,66
1.10.2008	31.10.2008	5,36	5,36	6,70	5,36	4,20	5,36	5,55	6,43	5,36	5,36	5,36	5,36	8,58	5,36	5,36	6,10	5,36	9,44	5,36	5,36	6,42	5,36	11,02	5,49	5,36	4,34	5,66
1.9.2008	30.9.2008	4,59	4,59	6,70	4,59	4,20	4,59	5,55	6,43	4,59	4,59	4,59	4,59	8,58	4,59	4,59	6,10	4,59	9,44	4,59	4,59	6,42	4,59	11,02	5,49	4,59	4,34	5,66
1.7.2008	31.8.2008	4,59	4,59	6,70	4,59	4,20	4,59	4,81	6,43	4,59	4,59	4,59	4,59	8,58	4,59	4,59	6,10	4,59	9,44	4,59	4,59	6,42	4,59	11,02	4,75	4,59	4,34	5,66

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

### Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

(2009/C 99/04)

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 71-1:2005+A8:2009 Sicurezza dei giocattoli — Proprietà meccaniche e fisiche	Questa è la prima pubblicazione	EN 71-1:2005+A6:2008 Nota 2.1	31.10.2009

Nota: «Nel caso dei giocattoli a proiettile muniti di ventosa come area di impatto, il requisito di cui al punto 4.17.1 lettera b), in base al quale la prova di trazione viene eseguita conformemente al punto 8.4.2.3, non copre il rischio di asfissia che presentano tali giocattoli» — Decisione 2007/224/CE della Commissione del 4 aprile 2007 (GU L 96 dell'11.4.2007, pag. 18).

CEN	EN 71-2:2006+A1:2007 Sicurezza dei giocattoli — Infiammabilità	16.9.2008	EN 71-2:2006 Nota 2.1	Data scaduta (16.9.2008)
CEN	EN 71-3:1994 Sicurezza dei giocattoli — Migrazione di alcuni elementi	12.10.1995	EN 71-3:1988 Nota 2.1	Data scaduta (30.6.1995)
	EN 71-3:1994/A1:2000	14.9.2001	Nota 3	Data scaduta (31.10.2000)
	EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000	8.8.2002		
	EN 71-3:1994/AC:2002	15.3.2003		
CEN	EN 71-4:1990 Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse	9.2.1991		
	EN 71-4:1990/A1:1998	5.9.1998	Nota 3	Data scaduta (31.10.1998)
	EN 71-4:1990/A2:2003	9.12.2003	Nota 3	Data scaduta (31.1.2004)
	EN 71-4:1990/A3:2007	4.10.2007	Nota 3	Data scaduta (30.11.2007)
CEN	EN 71-5:1993 Sicurezza dei giocattoli — Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica	1.9.1993		
	EN 71-5:1993/A1:2006	31.5.2006	Nota 3	Data scaduta (31.7.2006)

OEN <sup>(1)</sup>	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 71-6:1994 Sicurezza dei giocattoli — Simbolo grafico per l'etichettatura di avvertimento sull'età	22.6.1995		
CEN	EN 71-7:2002 Sicurezza dei giocattoli — Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova	15.3.2003		
CEN	EN 71-8:2003 Sicurezza dei giocattoli — Altalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad uso familiare per interno ed esterno	9.12.2003		
	EN 71-8:2003/A1:2006	26.10.2006	Nota 3	Data scaduta (30.11.2006)
Cenelec	EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici IEC 62115:2003 (Modificata) + A1:2004	8.3.2006	EN 50088:1996 + A1:1996 + A2:1997 + A3:2002 Nota 2.1	Data scaduta (1.1.2008)

(<sup>1</sup>) OEN: Organismo europeo di Normalizzazione:

— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (<http://www.cen.eu>)

— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (<http://www.cenelec.org>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (<http://www.etsi.eu>)

Nota 1: In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2: La nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3: La nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

*Avvertimento:*

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva 98/48/CE.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/>

---

**Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) N. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16, GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9, GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10, GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13, GU C 3 dell'8.1.2009, pag.10, GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10, GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20)**

(2009/C 99/05)

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella GU, sul sito web della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

FRANCIA

*Modifica le informazioni pubblicate nella GU C 37 del 14.2.2009*

**Frontiere aeree**

Nuovo valico di frontiera:

— Albert-Bray

---

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

## CONSIGLIO E COMMISSIONE

## CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E COMMISSIONE EUROPEA CONCORSO GENERALE

**Bando di concorso****Rif. CONS-COMM/AD/433****Capo unità (AD 12) nel settore della traduzione con l'irlandese come lingua principale**

(2009/C 99/06)

Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea organizzano un concorso generale per titoli ed esami per costituire un elenco di riserva per la funzione di capo unità (AD 12) nel settore della traduzione con l'irlandese come lingua principale.

È richiesta un'esperienza professionale di 12 anni di cui almeno 3 nel settore specifico della gestione.

Il presente avviso di posto vacante è pubblicato unicamente in inglese e in irlandese. Il testo integrale figura nella Gazzetta Ufficiale C 99 A del **30 aprile 2009** in queste due lingue.

È altresì possibile consultare l'avviso di posto vacante sul sito Internet del Consiglio all'indirizzo seguente:

[http://www.consilium.europa.eu/contacts/job\\_offers](http://www.consilium.europa.eu/contacts/job_offers)

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il **3 giugno 2009** (fa fede il timbro postale).

---

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

CORTE EFTA

SENTENZA DELLA CORTE

del 29 ottobre 2008

nella causa E-2/08

**Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda**

*(Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — direttiva 2004/26/CE relativa ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali)*

(2009/C 99/07)

Nella causa E-2/08, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare o di notificare entro il termine prescritto all'Autorità di vigilanza EFTA le misure necessarie all'applicazione dell'atto di cui al punto 1a del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo SEE (direttiva 2004/26/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE), adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'articolo 3 di tale atto e dall'articolo 7 dell'accordo SEE, la Corte costituita da: Carl Baudenbacher, presidente, Henrik Bull, giudice relatore e Thorgeir Örlygsson, giudice, ha pronunciato, in data 29 ottobre 2008, una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

1. Dichiaro che, omettendo di adottare entro il termine prescritto le misure necessarie all'applicazione dell'atto di cui al punto 1a del capitolo XXIV dell'allegato II all'accordo SEE (direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali), adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'articolo 3 di tale atto e dall'articolo 7 dell'accordo SEE.
2. Condanna la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.

---

**Ricorso proposto il 1° aprile 2009 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein**

**(Causa E-3/09)**

(2009/C 99/08)

Il 1° aprile 2009 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Bjørnar Alterskjær e Ólafur Jóhannes Einarsson, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard n. 35, B-1040 Bruxelles, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro il Principato del Liechtenstein.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di dichiarare che

1. omettendo di adottare o di notificare all'Autorità, entro il termine prescritto, le misure necessarie all'attuazione dell'atto cui è fatto riferimento, tra l'altro, al punto 7b dell'allegato IX all'accordo sullo Spazio economico europeo (*Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE*), quale adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 64, paragrafo 1, dell'atto medesimo e dall'articolo 7 dell'Accordo SEE;

che inoltre

2. il Principato del Liechtenstein è condannato alle spese del presente procedimento.

*Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:*

- La causa riguarda la mancata attuazione di una direttiva sulla riassicurazione.
  - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il Principato del Liechtenstein non ha comunicato in alcun modo di aver provveduto a recepire la direttiva.
  - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il Principato del Liechtenstein non ha contestato la mancata attuazione della direttiva.
-

**SENTENZA DELLA CORTE****del 29 ottobre 2008****nella causa E-3/08****Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda***(Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)**(2009/C 99/09)*

Nella causa E-3/08, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda — istanza di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare, entro il termine prescritto, le misure necessarie per recepire nel suo ordinamento giuridico interno l'atto cui è fatto riferimento al punto 12u del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE (regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti), quale adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi attribuiti dall'articolo 7 dell'accordo SEE, la Corte costituita da: Carl Baudenbacher, presidente, Henrik Bull, giudice relatore e Thorgeir Örlygsson, giudice, ha pronunciato, in data 29 ottobre 2008, una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

1. Dichiaro che, omettendo di adottare, entro il termine prescritto, le misure necessarie per recepire nel suo ordinamento giuridico interno l'atto cui è fatto riferimento al punto 12u del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE (regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti), quale adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi attribuiti dall'articolo 7 dell'accordo SEE.
2. Condanna la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.

---

## PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

### COMMISSIONE

#### **Ri-notifica di una concentrazione precedentemente notificata**

**(Caso. COMP/M.5454 — DSV/vesterhavet/DFDS)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 99/10)

1. In data 30 gennaio 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione le imprese Vesterhavet A/S («Vesterhavet», Danimarca) e DSV A/S («DSV», Danimarca) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa DFDS A/S («DFDS», Danimarca) mediante scambio di quote.

2. Tale notifica è stata dichiarata incompleta in data 20/02/2009. Le imprese interessate hanno ora fornito le ulteriori informazioni richieste. La notifica è divenuta completa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio in data 20 aprile 2009.

3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (Fax n. +32/2/2964301 o n. +32/2/2967244) o tramite il servizio postale, indicando il numero del caso COMP/M.5454 - DSV/vesterhavet/DFDS, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi**

(2009/C 99/11)

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una richiesta di autorizzazione all'estrazione di idrocarburi per un'area che si trova nella provincia di Friesland in cui il segmento di retta fra i punti 3 e 4 coincide con il confine occidentale dell'autorizzazione all'estrazione «Gorredijk».

Le coordinate dell'area in questione sono le seguenti:

	X	Y
Punto 1	174 450,00	559 650,00
Punto 2	179 900,00	560 750,00
Punto 3	183 450,00	561 231,79
Punto 4	172 746,50	545 447,70
Punto 5	167 525,00	550 570,00

Le coordinate corrispondono al sistema usato dal Rijksdriehoeksmeting (sistema nazionale di triangolazione).

L'area in questione ha una superficie di 104,6 km<sup>2</sup>.

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione all'estrazione di idrocarburi per l'area in questione.

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata, sono stabiliti nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet) (Stb. 2002, 542).

Il termine per la presentazione delle domande è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le domande devono essere inviate all'indirizzo seguente:

De Minister van Economische Zaken  
ter attentie van drs.  
J.C. De Groot,  
directeur Energiemarkt  
ALP A/562  
Postbus 20101,  
2500 Ec Den Haag  
Nederland

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero seguente: +31 70379 7382 (persona di contatto: P.C. de Regt).

**Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi**

(2009/C 99/12)

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F12, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sull'industria estrattiva (Mijnbouwregeling) (Stcrt. 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F12 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata, sono stabiliti nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet) (Stb. 2002, n. 542).

Il termine per la presentazione delle domande è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le domande devono essere inviate all'indirizzo seguente:

De Minister van Economische Zaken  
ter attentie van drs.  
J.C. De Groot,  
Directeur Energiemarkt  
ALP A/562  
Postbus 20101  
2500 EC Den Haag  
NEDERLAND

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il signor P.C. de Regt al seguente numero di telefono:  
+31 70379 7382.

---

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso COMP/M.5417 — Mubadala/General Electric/JV)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
**(2009/C 99/13)**

1. In data 23 aprile 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione le imprese General Electric Company («GE» Stati Uniti) e Mubadala Development Company PJSC («Mubadala», Emirato di Abu Dhabi, Emirati arabi uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune di un'impresa comune a pieno titolo («JV», Emirato di Abu Dhabi, EAU), mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— GE: tecnologia e servizi diversificati;

— Mubadala: investimenti diretti di capitale;

— JV: servizi finanziari globali; generazione, acquisizione e gestione di attività finanziarie commerciali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5417 — Mubadala/General Electric/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.




<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
2009/C 99/09	Sentenza della Corte, del 29 ottobre 2008, nella causa E-3/08 Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda ( <i>Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti</i> ) .....	11

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

**Commissione**

2009/C 99/10	Ri-notifica di una concentrazione precedentemente notificata — (Caso. COMP/M.5454 — DSV/vesterhavet/DFDS) <sup>(1)</sup> .....	12
2009/C 99/11	Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi .....	13
2009/C 99/12	Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi .....	14
2009/C 99/13	Notifica preventiva di concentrazione — (Caso COMP/M.5417 — Mubadala/General Electric/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	15



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(\*) Vendita a numero:    - fino a 32 pagine:       6 EUR  
                              - da 33 a 64 pagine:     12 EUR  
                              - oltre 64 pagine:       prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**